

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventuno** addì **27 (ventisette)** del mese di **settembre** alle ore **15:44** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca	Si			SACCHI Stefano			Si
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SALATI Roberto			Si
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio			
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca			
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio	Si		
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia			
DE LUCIA Dario				PANARARI Cristian			
FERRARI Giuliano	Si						
FERRETTI Paola	Si						
GENTA Paolo	Si						
GHIDONI Riccardo	Si						
IORI Matteo	Si						
MAHMOUD Marwa	Si						
MONTANARI Fabiana							
PEDRAZZOLI Claudio	Si						
PIACENTINI Lucia	Si			----- Assessori -----			Presenti
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex			No
VERGALLI Christian	Si			BONVICINI Carlotta			No
PERRI Palmira	Si			CURIONI Raffaella			No
BURANI Paolo	Si			DE FRANCO Lanfranco			No
BENASSI Giacomo	Si			MARCHI Daniele			No
AGUZZOLI Fabrizio				RABITTI Annalisa			Si
BERTUCCI Gianni				SIDOLI Mariafrancesca			No
SORAGNI Paola				TRIA Nicola			No
MELATO Matteo							
RINALDI Alessandro			Si				

Consiglieri **Presenti:** **26** Assessori presenti: **1**
Favorevoli: **20**
Contrari: **0**
Astenuti: **3**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

Premesso che:

- il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante *“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”* all’art. 4, come modificato dall’articolo 180 del d.l. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, prevede la possibilità per i comuni capoluogo di provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive collocate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- in base alla suddetta norma i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, possono prevedere ulteriori modalità applicative del tributo nonché esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- la città di Reggio Emilia è stata inserita nell’elenco città d’arte dell’Emilia Romagna, con deliberazione di Giunta Regionale E.R. n. 326 del 14.3.2016;
- il gettito derivante dall’applicazione dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- il comma 3 dell’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dal d.l. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, prevede che con regolamento da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso è dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno e che, nel caso di mancata emanazione entro il termine previsto, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal medesimo articolo 4, tale regolamento governativo non è stato emanato;
- il D. L. n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla L. 21/6/2017 n. 96 all’art. 4, come modificato dal d.l. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi;
- con la delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 29/03/2021 è stato approvato il Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta di soggiorno con la previsione dell’applicazione delle norme regolamentari **dal 1° di Ottobre 2021**.

Visto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

- con delibera di Giunta Comunale n. 72 del del 16/04/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro – obiettivi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 29/04/2021 è stato approvato il *“Primo aggiornamento al Piano esecutivo di gestione 2021 a seguito della Variazione di assestamento al bilancio 2021/23 e verifica degli equilibri di bilancio”*;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13/07/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16419 del 19/07/2021 sono stati approvati la Variazione di assestamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e i relativi allegati, ed è stata effettuata la Verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 d.lgs. 267/2000;
- sulla base di dette previsioni sono stati previsti sull'annualità 2021 i seguenti stanziamenti:
 - **100.000,00 euro sul capitolo di Entrata n. 1101**, codice del piano dei conti integrato 1.01.01.41.001 e, sui corrispondenti **Capitoli finalizzati di Spesa**
 - **96.000 euro sul capitolo n. 35026** - *“PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (...)”*,
 - **4.000,00 euro sul capitolo n. 35022** - *“LICENZE D'USO SOFTWARE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (...)”*.

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, nonché il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, con i quali e' stato dichiarato e prorogato **lo stato di emergenza** sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili denominato Covid-19 a decorrere **dal 30/01/2020** e fino **al 31 dicembre 2021**.

Dato atto del permanere dello stato emergenziale causato dalla pandemia da Covid-19, che ha di fatto impedito nei primi mesi dell'anno 2021, e poi fortemente limitato, gli spostamenti, compresi i viaggi anche a scopo turistico.

Considerate le difficoltà in cui versano le strutture ricettive-alberghiere, per il calo delle presenze di soggiornanti e le incertezze sulla possibile evoluzione della situazione emergenziale.

Viste, anche, le disposizioni contenute:

- **nel decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41**, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante: *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*;
- **nel decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*.

Visto, in particolare, l'art. 25, comma 1, del citato decreto-legge n. 41 del 2021, come modificato dall'articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno [...] in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Visto, altresì, il comma 2 del citato articolo 25 del decreto-legge n. 41 del 2021, come modificato dall'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale prevede che, alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

Considerata la crisi in cui versano le strutture ricettive causa Covid-19.

Tenuto conto delle disposizioni dei provvedimenti normativi prima richiamati, determinanti stanziamenti di risorse a parziale compensazione delle minori entrate previste.

Ritenuto pertanto, al fine di sostenere una graduale ripresa delle attività ricettive ed alberghiere, **di modificare il Regolamento sull'Imposta di soggiorno**, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 29/03/2021, limitatamente al rinvio dell'applicazione delle disposizioni in esso contenute, dal 1° Ottobre 2021 al 1° Febbraio 2022.

Considerato che l'Amministrazione Comunale, con comunicazioni a firma del Direttore Generale, in qualità di Dirigente ad interim del UDP Marketing Territoriale, Attrattività del Centro Storico e Turismo, **pec n. 2021/0202755 del 21/09/2021**, ha sentito le Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, inviando la bozza di modifica regolamentare.

Ritenuto di proporre, per le ragioni sopra evidenziate, la seguente modifica del vigente regolamento dell'Imposta di soggiorno:

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° Ottobre 2021. <i>(Omissis)</i>	1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1°Febbraio 2022. <i>(Omissis)</i>

Considerato, altresì, che si provvede ad adeguare gli stanziamenti di Entrata e di Spesa relativi all'Imposta di soggiorno, e che le variazioni da apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 risultano dagli **Allegati B1** (variazioni di competenza) e **B2** (variazioni di cassa), parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Dato atto che con la predetta variazione si adeguano, pertanto, le previsioni di bilancio del triennio dell'imposta e relativi stanziamenti finalizzati, in modo da garantire la piena operatività dell'Imposta di soggiorno dal 1°febbraio 2022 mentre si rinvia l'iscrizione a bilancio 2021 dei contributi statali a parziale compensazione delle mancate riscossioni da imposta di soggiorno ad una successiva variazione a seguito della definizione degli importi definitivi da parte del

Ministero dell'Economia.

Preso atto che le tariffe dell'imposta saranno stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), e art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Visti:

- l'art. 42 2° comma lett f) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e la competenza del Consiglio Comunale in merito all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- la legge n. 241/1990;
- i vigenti "Regolamento dell'Imposta di soggiorno", "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali" e "Regolamento della riscossione coattiva delle entrate comunali";
- il D.lgs. 23/2011 e il d.l. 50/2017, come modificati dal d.l. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020;
- l'art 4, comma 7 del DL 50/2017 ai sensi del quale **gli enti** che hanno la facoltà di applicare l'Imposta di soggiorno "[...] **possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno**[...]", quindi la tempistica della potestà regolamentare in materia di Imposta di soggiorno è sganciata dai termini di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 13 comma 15 quater del DL 201/2011 in materia di efficacia e pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno.

Visti, infine:

- **i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica** del presente provvedimento, espressi dal Dirigente ad interim del Servizio Entrate e dal Dirigente ad interim del UDP Marketing Territoriale, Attrattività del Centro Storico e Turismo, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000, ed allegati alla presente proposta di deliberazione;
- **il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile** del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
- **il parere del Collegio dei Revisori** ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, in allegato.

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

- 1. di approvare la modifica dell'art. 11, comma 1, "Disposizioni transitorie e finali" del Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno**, rinviando dal 1° Ottobre 2021 al 1° Febbraio 2022 l'applicazione delle disposizioni in esso contenute;
- 2. di approvare il testo modificato del suddetto regolamento come da Allegato A**, che

costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3. di apportare, per le motivazioni esplicitate in premessa, **le modifiche al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023**, come da **Allegati B1** (variazioni di competenza) **ed B2** (variazioni di cassa), parte integrante e sostanziale al presente atto;

4. di dare atto che le tariffe dell'imposta saranno stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), e art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge;

5. di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente Regolamento, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi e nel rispetto delle modalità fissate dell'art. 13 comma 15 e dal comma 15 quater del D.L. 201/2011;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma IV - art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE
GANDELLINI Dr. Stefano